

TI_GERICHTE 52.1998.146 vom 22. Juli 1998

TI Tribunale d'appello, 1998-07-22, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1998.146

FR: TI_GERICHTE 52.1998.146 du 22 juillet 1998

IT: TI_GERICHTE 52.1998.146 del 22 luglio 1998

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 22.07.1998 52.1998.146 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 22.07.1998 52.1998.146 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 22.07.1998 52.1998.146

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.98.00146 Lugano 22 luglio 1998 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario: Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 25 maggio 1998 di _____ contro la decisione 13 maggio 1998, no. 2108, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 29 gennaio 1998 con cui il municipio di _____ ha nominato il nuovo segretario comunale; viste le risposte: - 5 giugno 1998 di _____; - 10 giugno 1998 del Consiglio di Stato; - 12 giugno 1998 del municipio di _____; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che con decisione 3 dicembre 1997 il municipio di _____ ha indetto un pubblico concorso per l'assunzione di un nuovo segretario comunale; che il bando di concorso, pubblicato all'albo e sul Foglio ufficiale, poneva i seguenti requisiti formali: - cittadinanza svizzera; - condotta morale e costituzione fisica compatibili con la funzione; - avere conseguito il diploma delle scuole medie superiori e l'attestato di abilitazione alla carica di segretario comunale o l'obbligo a conseguire l'attestato stesso entro i termini fissati dalla LOC; che conformemente all'art. 5 cifra 3 ROD 1996 il bando stabiliva inoltre che a parità di condizioni sarebbe stata data preferenza ai candidati domiciliati nel comune di _____; che al concorso hanno partecipato nove concorrenti; fra questi: · il ricorrente _____, domiciliato a _____, docente di scuola elementare, regista e sceneggiatore, nonché animatore turistico e culturale; · il resistente _____, domiciliato a _____, licenziato in economia della Handelshochschule di _____ (lic. oec. _____); che, valutate le candidature, il 29 gennaio 1998, il municipio ha assunto il resistente _____; che contro questa decisione _____ è insorto davanti al Consiglio di Stato, contestandola perché: · avrebbe disatteso la clausola del concorso secondo cui a parità di condizioni avrebbe dovuto essere data la preferenza ai candidati domiciliati a _____; · sarebbe stata resa in applicazione del nuovo regolamento organico dei dipendenti comunali (ROD), di cui il municipio non avrebbe ancora stabilito l'entrata in vigore; che con giudizio 13 maggio 1998 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa, ritenendo: · che i titoli di studio dei due concorrenti non fossero equipollenti e che pertanto il municipio non fosse tenuto a dare la preferenza al ricorrente in forza della clausola del concorso che, a parità di condizioni,

privilegia i candidati domiciliati a _____; · che il nuovo ROD fosse entrato in vigore il 6 agosto 1996, rispettivamente il 1° settembre seguente in forza di analoghe decisioni del municipio di _____, vincolanti ancorché non pubblicate all'albo; che il soccombente impugna ora il predetto giudizio governativo davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa nomina; che l'insorgente ripropone e sviluppa in questa sede le censure sollevate senza successo in prima istanza; che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che non formula osservazioni; che ad identica conclusione pervengono il municipio di _____ ed il resistente _____, contestando partitamente le tesi dell'insorgente; considerato, in diritto che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 208 LOC; che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmM); che il ricorrente ha partecipato al concorso senza alcuna riserva riferita alle condizioni che questo poneva; che, avendo omesso di impugnare il bando di concorso in occasione della sua pubblicazione, le contestazioni che solleva ora con riferimento ai requisiti per la nomina posti dal nuovo ROD sono in linea di massima improponibili siccome tardive e contrarie al principio della buona fede; che tali censure, oltre ad essere infondate per i motivi illustrati dal Consiglio di Stato, che questo Tribunale fa propri, non sono comunque tali da inficiare la legittimità della risoluzione municipale impugnata, che sarebbe in ogni caso perfettamente conforme al vecchio regolamento; che altrettanto prive di fondamento sono le obiezioni che il ricorrente ripropone in questa sede a proposito della clausola del concorso volta a dare la preferenza ai candidati domiciliati; che, contrariamente a quanto questi sembra assumere, la clausola secondo cui "a parità di condizioni" dev'essere data la preferenza ai candidati domiciliati non può in nessun caso essere intesa nel senso di un impegno assunto dal municipio a considerare equipollenti i titoli di studio che soddisfano i requisiti minimi; che la clausola in questione non limita affatto il diritto del municipio di valutare i titoli di studio esibiti dai concorrenti, ponendoli a confronto fra loro al fine di scegliere quello che offre le maggiori garanzie in fatto di preparazione; che dalla stessa non discende in particolare alcun obbligo dell'autorità di nomina di porre sullo stesso piano tutti i titolari di un diploma di scuola media superiore e di preferire di conseguenza quelli che risultano domiciliati a _____; che considerando il resistente, titolare di una laurea in economia aziendale della prestigiosa Handelshochschule di _____, più qualificato del ricorrente per svolgere la funzione messa a concorso, portatore di una patente di maestro di scuola elementare, il municipio non ha per nulla abusato del potere d'apprezzamento conferitogli dalla legge; che così stando le cose, il ricorso, manifestamente privo di fondamento, va senz'altro respinto; che la tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza; visti gli art. 208 LOC; 5, 36 rod; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmM dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La tassa di giustizia di fr. 500.-- è a carico del ricorrente, che rifonderà fr. 800.-- al comune a titolo di ripetibili. 3. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo Il presidente
Il segretario